



COMUNICATO UFFICIALE N.137

137/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 14 Ottobre 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente; Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Avv.Carlo GRECO; Dr.Paolo MAGRELLI; Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;

Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia TUCCIA/A.S.D.ISERNIA F.C.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/07/2016 il sig.Mattia TUCCIA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.ISERNIA F.B.C. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €1.850,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €1.150,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 14/10/2016, la Società, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Dario ODIERNA/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 18/07/2016 il sig.Dario ODIERNA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €11.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €6.500,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €4.500,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 13/10/2016, la Società, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Simone SEGONI/A.S.D.FORTIS JUVENTUS

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 30/07/2016 il sig.Simone SEGONI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.FORTIS JUVENTUS 1909 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.2.100,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.400,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.700,00..

Si rileva preliminarmente, che in data 11/10/2016,la Società, ha fatto pervenire un accordo di conciliazione della vertenza a firma del ricorrente, corredata della copia del documento personale dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Niccolo' ROSSETI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/07/2016 il sig.Niccolo'ROSSETI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. VIAREGGIO 2014 A.r.l. al pagamento in favore del sig.Niccolo' ROSSETI, della somma di €.9.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Alberto COSSENTINO/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/07/2016 il sig.Alberto COSSENTINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.364,23 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.12.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.764,23

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Alberto COSSENTINO della somma di €.12.764,23. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Claudio CAFIERO/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 21/07/2016 il sig.Claudio CAFIERO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.12.804,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.13.018,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Claudio CAFIERO,della somma di €.13.018,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Luigi SCOTTO/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/07/2016 il sig.Luigi SCOTTO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.12.804,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.13.018,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Luigi SCOTTO,della somma di €.13.018,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'

iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo IALI/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/08/2016 il sig.Matteo IALI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.21.394,40 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.10.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.10.594,40. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Matteo IALI della somma di €.10.594,40.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Angelo Giacomo DEMARTIS/S.E.F.TORRES S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/07/2016 il sig.Angelo Giacomo DEMARTIS, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.12.600,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.13.222,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Angelo Giacomo DEMARTIS,della somma di €.13,222,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE EL Kamch ANOUAR/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/07/2016 il sig.El Kamch ANOUAR, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.2.880,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.320,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.El Kamch ANOUAR, della somma di €.4.320,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASINI/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/07/2016 il sig.Riccardo CASINI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.717,68, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.10.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.217,68

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Riccardo CASINI, della somma di €.12.217,68. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Michele CHELO/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/07/2016 il sig.Michele CHELO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.15.439,66 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.8.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.7.339,66

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Michele CHELO della somma di €.7.339,66.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo BIONDI/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/08/2016 il sig.Giacomo BIONDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.24.040,96 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.12.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.12.040,96.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giacomo BIONDI della somma di €.12.040,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Giancarlo LISAI/S.E.F.TORRES 1903 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/07/2016 il sig.Giancarlo LISAI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. un accordo economico

prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.12.804,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.13.018,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.E.F.TORRES 1903 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Giancarlo LISAI, della somma di €.13.018,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio PERGREFFI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 9/08/2016 il sig. Antonio PERGREFFI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.9.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.050,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Antonio PERGREFFI della somma di €.4.050,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo VIGNALI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/07/2016 il sig. Paolo VIGNALI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.20.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.14.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l.al pagamento in favore del sig.Paolo VIGNALI della somma di €.6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RAHO/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/08/2016 il sig.Alessandro RAHO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.6.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.808,19. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Alessandro RAHO della somma di €.4.808,19.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano PROCIDA/DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/07/2016 il sig.Stefano PROCIDA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società DERTHONA F.B.C.1908 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.23.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.16.100,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.900,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società DERTHONA F.B.C. 1908 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Stefano PROCIDA della somma di €.6.900,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V/Aosta i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Flavio CIANCI/VIGOR LAMEZIA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/07/2016 il sig.Flavio CIANCI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Flavio CIANCI della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Adrian RICCHIUTI/A.C.DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 25/08/2016 il sig.Adrian RICCHIUTI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.22.875,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.15.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.7.875,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 13/10/2016, la Società, faceva pervenire alla Commissione ed al legale rappresentante del calciatore, copia del bonifico effettuato al calciatore a saldo netto di quanto dovuto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Stefano GALLO/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/07/2016 il sig.Stefano GALLO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.800,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.600,00,calcolata fino al mese di Dicembre 2015 in quanto poi svincolato. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. al pagamento in favore del sig.Stefano GALLO della somma di €.600,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 4 Novembre 2016

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Antonio Cosentino